

# PROTEZIONE COMMERCIO



**Navale**  
ASSICURAZIONI DAL 1914

**FURTO - CRISTALLI**

### Definizioni specifiche per la Sezione 2 - FURTO e per la Sezione 3 - CRISTALLI

*(Ai sottostanti termini viene convenzionalmente attribuito il significato indicato a fianco di ognuno.*

*Le parole in azzurro rimandano alla specifica definizione inserita in questo stesso elenco)*

- Addetti** Il titolare ed i suoi famigliari che lavorano nell'esercizio commerciale nonché tutte le persone che prestano la loro opera nell'ambito dell'esercizio commerciale stesso qualunque ne sia la qualifica, purché iscritte nei libri contabili obbligatori, compresi apprendisti e personale in prova.
- Attività assicurata** L'attività di commercio al minuto o all'ingrosso svolta dall'Assicurato dichiarata nella Scheda, compresi:  
- lo svolgimento di attività accessorie, complementari ad essa connesse;  
- lo svolgimento di servizi aziendali, sociali ed ausiliari connessi.
- Cassaforte** Contenitore metallico monoblocco dotato di pareti e battente di spessore adeguato, costituenti difesa atta a contrastare attacchi condotti con azione meccanica o termica. Movimento di chiusura a chiave e/o combinazione.
- Contenuto** Anche se di proprietà di terzi:
1. ATTREZZATURE ED ARREDAMENTO
    - a. macchine e attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività, incluse **macchine ed apparecchiature elettroniche**;
    - b. insegne luminose di qualsiasi tipo;
    - c. rivestimenti quali moquettes, boiserie, tappezzerie, tinteggiature e simili, ad uso esclusivo di abbellimento; tende frangisole esterne installate su strutture fisse;
    - d. opere e migliorie eseguite dal locatario sul **fabbricato** condotto in locazione;
    - e. **effetti personali**;
    - f. ogni altro bene od impianto che non rientri esplicitamente nella definizione di **fabbricato**, merci, **cose particolari**, valori.
- Sono esclusi:
- **veicoli targati**
  - **cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere**
  - **preziosi**.
- Se i beni sopra esclusi costituiscono materie prime, ingredienti di lavorazione, articoli e/o prodotti propri dell'**attività assicurata**, rientrano nella definizione di merci.
2. **MERCI - Articoli e/o prodotti propri dell'attività assicurata**
    - materie prime; ingredienti di lavorazione; prodotti dell'attività aziendale semilavorati o finiti; scorte e materiali di consumo;
    - imballaggi; supporti; scarti e ritagli di lavorazione;
    - oggetti di carattere promozionale esclusi **preziosi**, valori e **oggetti d'arte**;
- Sono compresi inoltre:
- beni di terzi oggetto dell'attività esercitata;
  - attrezzature e arredamento dell'eventuale ufficio e/o abitazione comunicante.
- Cose particolari** Anche se di proprietà di terzi:
- su qualunque supporto (magnetico, ottico, schede e bande perforate, ecc.): documenti, inclusi quelli d'archivio; disegni; registri; fotocolors;
  - microfilms, modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni o simili.
- Cristalli** Tutte le lastre piane o curve fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide - di cristallo, mezzo cristallo, specchio, vetro, opaline o materiale plastico - stabilmente collocate in posizione verticale od orizzontale, tanto all'interno che all'esterno del **fabbricato**. Sono comprese: insegne, targhe, iscrizioni, decorazioni.

|  |  |
|--|--|
| <b>Costo di rimpiazzo</b>                      | Il costo per sostituire le cose danneggiate con altre nuove uguali od equivalenti per uso e/o funzioni, ivi comprese le spese di trasporto e di montaggio, senza tener conto di sconti o prezzi di favore.   |
| <b>Effetti personali</b>                       | Oggetti di uso personale, indumenti e relativi accessori, esclusi <b>preziosi</b> e valori.  |
| <b>Estorsione</b>                              | È il reato commesso da chi costringe un'altra persona, mediante violenza o minaccia, a fare od omettere qualche cosa, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.<br>Mentre nella <b>rapina</b> è il colpevole che si impossessa della cosa altrui, nell'estorsione è la stessa vittima che viene costretta a consegnare il bene.   |
| <b>Fabbricato</b>                              | Il complesso delle opere edili, di proprietà o meno dell'Assicurato, costituito dai locali adibiti alla conduzione dell' <b>attività assicurata</b> e di tutti i servizi aziendali, sociali ed ausiliari ad essa connessi, inclusi:<br>i. pertinenze e dipendenze anche separate aventi la stessa ubicazione;<br>ii. l'eventuale abitazione comunicante.<br>Sono compresi:<br>- fissi, infissi;<br>- ascensori, montacarichi, scale mobili;<br>- purché fissi per natura e destinazione, impianti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• idrici, igienici, sanitari</li> <li>• di illuminazione e del gas</li> <li>• di riscaldamento e/o condizionamento dei locali</li> <li>• per la produzione di acqua calda</li> </ul> a servizio esclusivo del fabbricato, anche se di proprietà di società erogatrici di servizi;<br>- statue, affreschi, mosaici ed altre decorazioni che non abbiano valore artistico;<br>- antenne e parabole radiorecipienti;<br>- tettoie, pensiline, soppalchi;<br>- recinzioni; cancelli anche elettrici; strade private; cortili; giardini;<br>- la quota millesimale delle parti di immobili e di impianti civili costituenti proprietà comune. |
| <b>Furto</b>                                   | Reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto.<br>Si differenzia dall' <b>estorsione</b> o dalla <b>rapina</b> perché il reato avviene senza minacciare la vittima.  |
| <b>Furto con destrezza</b>                     | È il <b>furto</b> commesso con speciale abilità, in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti.<br>Tale speciale abilità può esercitarsi sia con agilità e sveltezza di mano su cose che siano indosso al derubato, sia con altrettanta agilità e scaltrezza su cose che siano lontane dalla sua persona, eludendo l'attenzione di lui presente e normalmente vigilante.  |
| <b>Lastre antisfondamento</b>                  | Lastre di spessore totale non inferiore a 6 mm. costituite:<br>- da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, una strato di materiale plastico oppure<br>- da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato)  |
| <b>Macchine e apparecchiature elettroniche</b> | Macchine ed apparecchiature a corrente debole per ufficio e/o altre attività amministrative per attività correlate, per impianti di allarme.<br>A puro titolo esemplificativo: personal computer ed altri elaboratori di dati, fatturatrici, pesa e registratori di cassa, fotocopiatrici, fax, stampanti, scanner, macchine da calcolo, telescriventi, centralini telefonici.<br><u>Sono esclusi telefoni cellulari.</u>  |
| <b>Oggetti d'arte</b>                          | Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte e/o collezioni d'antichità o numismatiche o filateliche e singoli oggetti antichi o di particolare pregio e valore artistico.  |

---

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Preziosi</b>               | Oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali e di coltura.   |
| <b>Primo rischio assoluto</b> | Forma di copertura assicurativa in base alla quale il danno viene indennizzato sino ad un importo massimo pari a quello assicurato, senza tenere conto del valore effettivo del complesso dei beni oggetto della copertura come prevede l'art. 1907 del Codice Civile.   |
| <b>Rapina</b>                 | È il reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui mediante violenza alla persona o minaccia, sottraendola a chi la detiene.<br>Mentre nell' <b>estorsione</b> è la stessa vittima che viene costretta a consegnare il bene, in questo caso è il colpevole che si impossessa della cosa altrui mediante minaccia o violenza materiale.  |
| <b>Scasso</b>                 | Forzatura o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura del <b>fabbricato</b> o dei locali ove si svolge l'attività, tali da causarne l'impossibilità successiva di un regolare funzionamento senza adeguate riparazioni.   |
| <b>Scippo</b>                 | È il reato commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.   |
| <b>Valore commerciale</b>     | È il valore determinato detraendo dal <b>costo di rimpiazzo</b> un deprezzamento stabilito in base al grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione dei beni perduti o danneggiati.   |
| <b>Valore intero</b>          | Forma di copertura assicurativa che prevede la dichiarazione dell'integrale valore dei beni oggetto della copertura stessa.<br>Qualora venga accertato che il valore dei beni al momento del danno era superiore a quello dichiarato ed assicurato, si applica il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.   |
| <b>Valori</b>                 | Valuta a corso legale; titoli di credito in genere; francobolli in corso di validità, valori bollati; buoni pasto, buoni benzina e, in generale, ogni carta rappresentante un valore certo e spendibile.   |
| <b>Vetro antisfondamento</b>  | Manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti come mazze, picconi, spranghe e simili.<br>È generalmente di 2 tipi: il primo tipo è costituito da almeno due lastre di vetro rigidamente accoppiate con interposto uno strato di materiale plastico, il secondo tipo è costituito da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato). |

## SEZIONE 2 - FURTO

### 1. Le coperture di base

Navale indennizza, nella forma a *Primo rischio assoluto*, i danni materiali e diretti al contenuto del fabbricato ed a quello del deposito, se quest'ultimo è individuato nella Scheda, causati da:

- a. **furto con rottura o scasso**  
commesso cioè penetrando nei locali mediante rottura, forzamento o rimozione delle serrature e dei mezzi di chiusura degli stessi oppure praticando un'apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
- b. **furto con scalata**  
commesso cioè mediante introduzione nei locali per vie diverse da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari tali da non poter essere superati se non con mezzi artificiali (scale, corde o simili) o con particolare agilità personale;
- c. **furto commesso con chiavi false o con l'uso di chiavi autentiche**  
purché queste ultime siano state smarrite o sottratte all'Assicurato o ad altre persone alle quali siano state temporaneamente affidate.  
In tale caso la garanzia opera dal momento della denuncia dello smarrimento o della sottrazione alla competente Autorità, sino alle ore 24 del quinto giorno successivo. L'Assicurato deve prendere tutte le misure di sicurezza e di sorveglianza che si rendessero necessarie per prevenire il danno;
- d. **furto con introduzione clandestina**  
commesso cioè da persone che siano rimaste nei locali dell'esercizio commerciale all'insaputa dell'Assicurato e/o di altri addetti e che abbiano poi asportato la refurtiva a locali chiusi;
- e. **atti vandalici prodotti dai ladri**  
nel commettere il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli, sino al 20% della somma assicurata per il contenuto.  
Scoperto del 10% con il minimo di € 250,00;
- f. **rapina**  
anche se iniziata all'esterno dei locali dell'esercizio commerciale prelevando e costringendo all'interno le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia;
- g. **estorsione**  
iniziata e terminata all'interno del fabbricato, quando l'Assicurato e/o altri addetti siano stati costretti a consegnare i beni coperti con la presente Sezione sotto violenza o minaccia diretta alle loro persone e/o a quelle di altri.
- h. **furto attraverso le maglie di saracinesche e di inferriate fisse o mobili**  
con rottura del vetro retrostante;
- i. **furto con spaccata**  
ossia con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti;
- j. **furto durante i periodi di sospensione del lavoro**  
fra le ore 8 e le ore 24, quando le vetrine e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso.  
Sono esclusi i danni riguardanti vetrinette amovibili esterne.

Navale garantisce anche l'indennizzo dei danni a seguito di:

- k. **furto, rapina o danneggiamento di attrezzature e arredamento posti all'esterno dei locali**  
ma comunque nell'ambito dell'area del fabbricato e purché fissi per uso e destinazione.  
Scoperto del 20% con il minimo di € 150,00. Tale minimo è elevato a € 250,00 per i danni cagionati dai ladri;
- l. **furto di merci presso fiere e mostre, in deposito e/o lavorazione presso terzi**  
sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di € 3.000,00.  
In caso di fiere o mostre sorvegliate, durante le ore di chiusura, da apposito servizio di vigilanza continuativo, la garanzia è operante qualunque siano i mezzi di chiusura dei locali;
- m. **furto del contenuto in fase di trasloco**  
sia al vecchio che al nuovo indirizzo.  
In caso di trasloco l'Assicurato deve darne preventivo o contemporaneo avviso a Navale e, in tal caso, l'assicurazione sarà attiva sia sul vecchio indirizzo sia sul nuovo

per sette giorni a partire da quello della data comunicata per l'inizio del trasloco stesso, purché la nuova sede sia ubicata nel territorio italiano. Dopo tale periodo l'assicurazione rimane operante solo per il nuovo indirizzo.

In caso di aggravamento di rischio, vale quanto disposto al punto 4.2 delle Condizioni generali contenute nel Libretto mod. PCL01;

- n. **furto di effetti personali, preziosi e valori dei clienti**  
durante la loro presenza nel fabbricato, sino ad un importo di € 600,00;
- o. **furto di Cose particolari**  
nell'ambito del 10% della somma assicurata per la partita "Contenuto" con il massimo di € 2.000,00;
- p. **furto o rapina di Valori e Preziosi**  
all'interno dei locali del fabbricato - purché almeno chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi o registratori di cassa - nell'ambito della somma assicurata per la partita "Contenuto" sino alla concorrenza di:
  - 2% di tale somma, con il massimo di € 1.000,00, per i Valori
  - 10% di tale somma, con il massimo di € 3.000,00, per i Preziosi;
- q. **scippo o rapina di Valori**  
inerenti l'attività dichiarata mentre vengono trasferiti al domicilio dell'Assicurato, alle banche, a fornitori e clienti o viceversa, dall'Assicurato stesso o da uno dei suoi addetti.  
La copertura opera:
  - purché le persone incaricate del trasporto dei valori siano di età superiore ai 17 anni ed inferiore ai 71 anni
  - entro i confini della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino
  - per i reati avvenuti: in occasione di infortunio o di improvviso malore della persona incaricata del trasporto valori; commessi con destrezza, purché la persona incaricata del trasporto abbia indosso od a portata di mano i valori; strappando di mano o di dosso i valori alla persona incaricata del trasporto degli stessi;
  - sino al 5% della somma assicurata per la partita "Contenuto", con il massimo di € 3.000,00 ed uno scoperto del 10%;
- r. **furto commesso o agevolato da addetti**  
non incaricati della custodia delle chiavi dei locali, né delle chiavi di particolari mezzi di chiusura interni previsti dalle condizioni contrattuali, né della sorveglianza interna dei locali stessi.  
La presente copertura opera a condizione che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni all'interno dei locali stessi.  
Navale rimborsa inoltre, sempre nell'ambito della somma assicurata per il contenuto:
- s. **guasti cagionati dai ladri al contenuto e/o al fabbricato**  
nel commettere il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli;
- t. **onorari dei periti**  
che l'Assicurato abbia ritenuto necessario scegliere e nominare per quantificare il danno, nonché la quota parte delle spese ed onorari del terzo perito - qualora si renda necessaria la sua nomina - nel caso l'Assicurato abbia acconsentito ad accedere ad un arbitrato irrituale.  
Il tutto sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagato per il danno e con il massimo di € 3.000,00.

## 2. Delimitazione delle garanzie

### .1 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni verificatisi in occasione di:

- terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate;
- guerra od atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggi;
- incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- incendi, esplosioni, scoppi, provocati dall'autore del furto o della rapina alle cose assicurate anche se il reato non è stato consumato;

salvo che il danno non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi nonché i danni:

- causati o agevolati da dolo o colpa grave di:
  - Contraente e/o Assicurato;
  - persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o i locali con questi comunicanti;
  - persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente debbano rispondere;
  - persone legate all'Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n.1, 2 e 3) anche se non coabitanti;
  - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
  - dipendenti dell'Assicurato o del Contraente, durante l'orario di lavoro;
- indiretti, quali quelli derivanti dal mancato godimento od uso delle cose assicurate, da mancato godimento di profitti sperati, da eventuali altri pregiudizi; salvo i danni la cui copertura venga esplicitamente ricompresa nel Prospetto della presente Sezione.

### 2. LIMITAZIONI

#### a. **Rischi di categoria "4"**

Relativamente ai rischi di categoria "4" l'indennizzo sarà corrisposto con una detrazione pari al 10% della somma assicurata alla partita "Contenuto".

La detrazione non potrà comunque essere superiore a € 2.500,00.

#### b. **Mancato utilizzo dei locali - Disabitazione**

Qualora i locali dell'esercizio commerciale, a fronte di inattività per qualsiasi causa, rimangano incustoditi - e l'eventuale abitazione comunicante resti disabitata - per più di 45 giorni consecutivi, le coperture di cui alla presente Sezione rimangono sospese a partire dalle ore 24,00 del quarantacinquesimo giorno.

Relativamente a Preziosi e Valori, se assicurati, la sospensione decorre dall'ottavo giorno.

#### c. **Mezzi di chiusura dei locali non conformi**

Qualora l'autore del reato si sia introdotto nei locali mediante rottura, scasso, rimozione di mezzi di chiusura non equivalenti a quelli descritti al successivo art. 3.2, l'eventuale danno sarà liquidato con uno scoperto del 20%.

Detto scoperto non verrà tuttavia applicato quando le difformità riguardino mezzi di protezione e chiusura diversi da quelli utilizzati dai ladri per introdursi nei locali.

### 3. LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Le somme assicurate ed esposte nel Prospetto della presente Sezione rappresentano l'importo massimo che Navale corrisponderà per evento e per anno assicurativo, salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per le spese di salvataggio.

---

## 3. Condizioni specifiche

### 1. OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE

L'assicurazione vale per i beni:

- all'interno dei locali del fabbricato, e dell'eventuale deposito indicato nella Scheda, avente l'ubicazione indicata nella Scheda stessa e le caratteristiche costruttive conformi a quanto indicato al punto 2 che segue;
- posti all'aperto nell'area recintata circostante il fabbricato ove espressamente previsto.

### 2. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI

Per il furto commesso all'interno dei locali del fabbricato, e dell'eventuale deposito indicato nella Scheda, l'assicurazione è prestata alla condizione che:

- i locali abbiano pareti perimetrali, solai o coperture confinanti con l'esterno, con locali di altre unità immobiliari o con spazi di uso comune, in vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemento armato o no;
- ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti i beni assicurati, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè

di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri anti-sfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro. Nelle inferriate o nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

### 3. CONTENUTO

Relativamente alla partita "Contenuto" sono esclusi dall'assicurazione:

- oggetti d'arte di valore singolo superiore ad € 2.000,00
- tappeti, pellicce, oggetti e servizi di argenteria di valore singolo superiore ad € 5.000,00

### 4. MERCI DI CATEGORIE DIVERSE

In caso di danno le merci appartenenti a rischi di categoria diversa da quelle indicate nella Scheda saranno comunque indennizzate, ma con il limite del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 5.000,00.

### 5. VEICOLI RICOVERATI NEI LOCALI DEL FABBRICATO

Qualora il furto o la rapina siano commessi utilizzando, per l'asportazione dei beni assicurati, veicoli che si trovino nei locali del fabbricato, e dell'eventuale deposito indicato nella Scheda, o all'aperto nell'area recintata, la copertura è prestata con uno scoperto del 20%.

### 6. BUONA FEDE

L'omissione da parte dell'Assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti il rischio e le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto all'integrale risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesattezze siano avvenute senza dolo o colpa grave.

### 7. REINTEGRO SOMME ASSICURATE

In caso di evento dannoso, la somma assicurata alla partita colpita si ridurrà di un importo pari all'indennizzo liquidato da Navale.

È in facoltà del Contraente reintegrare la somma originariamente assicurata versando il rateo di premio, calcolato in base all'importo del reintegro, dalla data della richiesta fino alla scadenza dell'anno assicurativo in corso.

Il reintegro non pregiudica il diritto di recesso di Navale in base all'art. 2.7 (La copertura assicurativa - Tacita proroga - Recesso in caso di danno) delle Condizioni generali di assicurazione che si trovano nel Libretto. (Mod. PCL01).

### 8. BENI IN LEASING

Premesso che dalla garanzia prestata con la presente polizza sono esclusi i beni detenuti dall'Assicurato in forza di contratto di "leasing", qualora già coperti da polizza assicurativa, si conviene tuttavia quanto segue: la Società risarcirà totalmente i danni conseguenti ad eventi garantiti dalla presente polizza, ma non previsti dalla predetta copertura assicurativa.

### 9. DISTRIBUTORI ESTERNI DI MERCI INERENTI L'ATTIVITÀ ESERCITATA

La Società assicura il furto avvenuto con scasso e/o effrazione dei distributori automatici accessibili dall'esterno dei locali (esclusi distributori di carburante) purché stabilmente fissati al suolo e/o a pareti in muratura.

La garanzia opera sia per le merci che per i valori contenuti nei distributori, nel limite della partita "Contenuto" della presente Sezione, con uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 100,00.



### 10. COMMERCIO AMBULANTE

Premesso che il Contraente/Assicurato può esercitare anche l'attività di commercio ambulante su parte di suolo pubblico a tale uso destinato dal Comune ovvero in aree pubbliche attrezzate o in mercati anche coperti, esclusi mercati all'ingrosso, si assicurano:

1. **la rapina di merci, arredamento e attrezzature** relative all'attività esercitata, fino alla concorrenza della somma garantita alla relativa partita, quando si trovino all'aperto negli spazi ove si svolge il commercio ambulante o all'interno dell'auto-mezzo ivi parcheggiato, di proprietà del Contraente/Assicurato, con il quale egli effettua la propria attività;
2. **la perdita di valori** in conseguenza di rapina o scippo commessi, durante il periodo temporale corrispondente a quello intercorrente fra l'inizio e la fine del "mercato" e negli spazi dello stesso, sulla persona dell'Assicurato o Contraente o degli addetti all'attività di commercio ambulante. La garanzia è inoltre estesa:
  - al furto, anche con destrezza, in seguito a infortunio o improvviso malore delle persone assicurate e nei casi in cui le persone hanno indosso o a portata di mano i valori;
  - all'estorsione.

---

### 4. Le coperture

#### facoltative

*(Operanti solo se nel Prospetto di questa Sezione è stato indicato il relativo premio e, se richiesta, la specifica somma assicurata o, ove previsto, sia stata barrata la corrispondente casella)*

#### .1 ASSICURAZIONE SPECIFICA PER VALORI E PREZIOSI

A parziale deroga di quanto previsto all'art.1.p (Le coperture di base - Furto di *Valori Preziosi*) i danni a tali beni sono indennizzati, sempre nella forma a "*Primo rischio assoluto*", ma sino al massimo dell'importo esposto nel Prospetto di questa Sezione per la presente partita, con il limite di € 20.000,00 per i Valori non in cassaforte, purché almeno chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi o registratori di cassa.

#### .2 AUTOVEICOLI ALL'APERTO PRESSO AUTORIPARATORI

L'assicurazione è estesa al furto ed alla rapina dei veicoli dei clienti oggetto di lavori di manutenzione e/o riparazione posti all'aperto, purché negli spazi di pertinenza del fabbricato.

La garanzia è operante esclusivamente nei giorni lavorativi dalle ore 8,00 alle 20,00 ed a condizione che i veicoli siano regolarmente chiusi e che le relative chiavi siano custodite dal titolare o dagli addetti.

Il furto di parti accessorie, pezzi di ricambio o singole parti di veicoli è compreso solo se avvenuto congiuntamente al furto dei veicoli stessi.

Sono esclusi in ogni caso: autoradio, mangianastri, lettori CD, audiovisivi non stabilmente fissati, merci, bagagli, indumenti ed ogni altro oggetto.

Scoperto 20%.

#### .3 COSE PARTICOLARI

A parziale deroga di quanto previsto all'art.1.o (Le coperture di base - Furto di *Cose particolari*) i danni a tali beni sono indennizzati, sempre nella forma a "*Primo rischio assoluto*", sino al massimo dell'importo esposto nel Prospetto di questa Sezione per la presente partita.

#### .4 FURTO CON DESTREZZA

L'assicurazione è estesa al furto con destrezza commesso all'interno dei locali dell'esercizio commerciale, durante gli orari di apertura degli stessi, purché constatato e denunciato nella stessa giornata nella quale è avvenuto.

La presente copertura è prestata - sino ad un importo massimo di € 1.500,00 - nella forma a *Primo rischio assoluto* ed in aggiunta alla somma assicurata nel Prospetto di questa Sezione per la partita "Contenuto".

Franchigia di € 250,00.

#### .5 IMPIANTO DI ALLARME

Il Contraente dichiara che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto del tipo volumetrico e/o perimetrale e dotato almeno dei seguenti requisiti:

- 1 centralina autoprotetta;

- 2 sirene autoalimentate ed autoprotette, di cui una posta all'esterno dei locali e l'altra all'interno;
- alimentazione secondaria che, in mancanza della rete pubblica, abbia una autonomia di almeno 12 ore consecutive, al termine delle quali vi dovrà essere una capacità residua sufficiente ad azionare il dispositivo di allarme.

Il Contraente o l'Assicurato si obbliga:

- ad inserire il sistema di allarme ogniqualvolta i locali rimangano incustoditi;
- a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso;
- a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di rottura, guasto, danneggiamento, manomissione.

Durante il periodo di interruzione, il Contraente o l'Assicurato deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per ovviare alla non efficienza dell'impianto. Se tale interruzione dovesse durare oltre 3 giorni, il Contraente o l'Assicurato deve avvisare Navale concordando le misure del caso. Se in caso di danno risultassero una o più discordanze con quanto dichiarato o inosservanza degli obblighi, si applicherà uno scoperto del 25%.

#### .6 OGGETTI D'ARTE

In deroga all'art. 3.3 (Condizioni specifiche - Contenuto), i danni materiali e diretti subiti da Oggetti d'arte a seguito di eventi garantiti con la presente Sezione saranno indennizzati, sempre nell'ambito della somma assicurata alla partita "Contenuto", sino ad un importo massimo di € 8.000,00 per singolo oggetto e con il massimo di € 20.000,00 per anno assicurativo.

#### .7 PLASTIC MONEY

Se attivata la copertura facoltativa 1 - Assicurazione specifica per Valori e Preziosi, in caso di furto, rapina e/o estorsione della carta servizi intestata all'Assicurato, Navale si impegna ad indennizzare i danni provocati dall'uso fraudolento di tale carta da parte di terzi sino al massimo dell'importo previsto nella citata copertura e nell'ambito della stessa.

L'assicurazione riguarda tutti i prelievi fraudolenti di contante tramite sportello automatico e/o tutte le spese effettuate con la funzione POS, dal momento dell'accadimento del reato e sino al blocco della carta, col massimo indennizzo di € 500,00 per evento.

Qualora la carta in possesso dell'Assicurato preveda analogo garanzia, la presente opererà in eccesso all'altra o assorbirà l'eventuale scoperto o franchigia dall'altra previsti. La copertura è operante purché l'Assicurato telefoni - appena si accorge del furto, od appena subita la rapina o l'estorsione - all'apposito numero telefonico dell'Ente erogante per il blocco della carta e faccia subito dopo denuncia all'autorità competente secondo quanto previsto dalle condizioni che regolamentano il rilascio della carta stessa.

#### .8 PORTAVALORI

Navale, in eccedenza a quanto previsto all'art. 1.q (Le coperture di base - Scippo o rapina di Valori), copre i danni causati ai beni assicurati sino alla concorrenza della ulteriore somma indicata nel Prospetto alla specifica partita.

Fermo lo scoperto del 10%.

#### .9 RESIDENZA DELL'ASSICURATO NEL FABBRICATO

Il Contraente dichiara che uno o più addetti hanno residenza nel fabbricato adibito all'attività assicurata.

In caso di danno, se tale dichiarazione non trovasse conferma, si applicherà uno scoperto del 20%.

#### .10 SELLING PRICE

Se a seguito di un danno risultano danneggiate merci vendute in attesa di consegna e non risulti possibile sostituirle con equivalenti merci illese, l'indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna.

L'avvenuta vendita deve essere comprovata dalle prescritte scritture.

### .11 VALORI E PREZIOSI

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1.p (Le coperture di base - Furto o rapina di *Valori e Preziosi*) i danni a tali beni sono indennizzati - all'interno dei locali del fabbricato, purché almeno chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi o registratori di cassa - sempre nell'ambito della somma assicurata alla partita "Contenuto", ma sino alla concorrenza di:

- 5% di tale somma col massimo di € 5.000,00 o, se riposti in cassaforte, di € 10.000,00, per i "Valori";
- 15% di tale somma e con il massimo di € 15.000,00, per i Preziosi.

### .12 PRESCRIZIONI MEDICHE FUSTELLATE (RISCHIO "FARMACIE")

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione Furto, indennizza i danni direttamente causati dalla sottrazione delle "prescrizioni mediche fustellate" fino alla concorrenza del 10% in eccedenza alla somma assicurata.

Vale inoltre la seguente garanzia:

#### **Garanzia Portavalori**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati da furto e rapina delle "prescrizioni mediche fustellate" commessi sui portavalori e più precisamente da:

- furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto delle prescrizioni;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano le prescrizioni stesse;
- furto strappando di mano o di dosso alla persona le prescrizioni medesime;
- rapina/estorsione;

commessi, al di fuori dei locali, sugli addetti durante il trasferimento dei valori al domicilio dell' Assicurato, alle sedi di fornitori e/o clienti, ad uffici aventi relazioni di affari con l'Assicurato e viceversa.

Se l'Assicurato è una società, l'assicurazione copre anche i soci a responsabilità illimitata e, nel caso di persona giuridica, gli amministratori.

Sono equiparate agli addetti le persone di fiducia appositamente incaricate dall'Assicurato.

In caso di sinistro, sarà applicato unicamente lo specifico scoperto indicato al punto 4.8 della Sezione Furto.

- 1. Le coperture di base** Navale indennizza a *Costo di rimpiazzo* e nella forma a *Primo rischio Assoluto* - sino all'importo indicato nel Prospetto di questa Sezione - i danni materiali e diretti da rottura dei cristalli dovuta a:
- fatto involontario dell'Assicurato o degli altri addetti
  - uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, vento e cose da esso trasportate**
  - tumulti popolari, dimostrazioni di folla, scioperi, atti vandalici e dolosi.**

Navale indennizza altresì, sempre nei limiti della somma assicurata:

- spese di trasporto e d'installazione**  
necessarie per la sostituzione dei cristalli rotti
- spese di demolizione e sgombero dei residui del danno**  
sino alla più vicina discarica autorizzata ed in attività idonea a trattare tali residui
- danni materiali e diretti al contenuto del fabbricato**  
provocati dalla rottura dei cristalli, con il limite del 20% del danno indennizzabile in base alla presente Sezione.

## 2. Delimitazioni delle garanzie

- ESCLUSIONI  
Sono esclusi i danni:
  - dovuti a scheggiature e rigature;
  - ai bordi delle lastre scorrevoli dei lucernari;
  - all'apparecchiatura elettrica delle insegne luminose;
  - derivanti da: crollo di fabbricati o distacco di parti di esso; restauro dei locali; operazioni di trasloco; rimozione o lavori sulle lastre o relativi supporti, sostegni o cornici;
  - derivanti da vizi di costruzione e difettosa installazione e mancata manutenzione;
  - indennizzabili in base alla Sezione INCENDIO ed alla Sezione FURTO, se ed in quanto operanti, salvo il maggiore importo non indennizzato dalle predette sezioni al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie che restano a carico dell'assicurato;nonché i danni causati da:
  - dolo dell'Assicurato o del Contraente;
  - terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, franamenti, smottamenti;
  - atti di guerra, insurrezioni, occupazione militare, invasione;
  - esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO  
La somma assicurata nel Prospetto per la presente Sezione rappresenta l'importo massimo che Navale corrisponderà nel corso dell'annualità assicurativa per uno o più eventi dannosi, salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per le spese di salvataggio.

## 3. Condizioni specifiche

- OPERATIVITÀ DELLA GARANZIE  
L'assicurazione vale per i cristalli installati nel fabbricato avente l'ubicazione indicata nella Scheda.
- FRANCHIGIA  
In caso di danno l'indennizzo sarà liquidato applicando uno scoperto del 20% con il minimo di € 150,00 e il massimo di € 500,00.
- BUONA FEDE  
L'omissione da parte dell'Assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti il rischio e le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto all'integrale risarcimento dei danni, purché tali omissioni o inesattezze siano avvenute senza dolo o colpa grave.  
In tal caso a Navale spetterà il maggior premio, proporzionale all'eventuale maggior rischio, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si è verificata.

### .4 RINUNCIA ALLA RIVALSA

Navale rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art.1916 del Codice Civile verso i famigliari, i parenti e gli affini dell'Assicurato, i suoi collaboratori domestici, i suoi ospiti e/o clienti, che abbiano causato il danno, purché l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile.



# Navale

ASSICURAZIONI DAL 1914



NAVALE ASSICURAZIONI SPA. FONDATA NEL 1914. Capitale Sociale € 96.250.000,00 interamente versato.  
SEDE LEGALE E DIREZIONE: C.so di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano - MI - Italia - Tel. 02 582111 - Fax 02 58211710 - c.p. 1221  
REA 1129621 - C.F. P.IVA 00296790389 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con RDL del 29/4/1923 n° 966  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Unipol Assicurazioni SpA - [www.navale.it](http://www.navale.it)

